


6-3-07
El presente atto è stato
Pubblicato nella Sede Comunale
da 08-02-17 al 23-02-17 per 15



Comune di Motta Visconti	Numero	Data	Prot.
	4	31/01/2017	

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 22 OTTOBRE 2016

- 8 FEB. 2017
Copia Conforme

Seduta straordinaria/ordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno 2017 addì 31 del mese di Gennaio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
DE-GIULI PRIMO PAOLO	Sindaco	SI
MARINI IVAN	Consigliere_Ass	SI
CONTI MASSIMILLA	Consigliere	SI
POSSI MARIA LUISA	Vicesindaco	SI
MAGGI FEDERICO	Consigliere	SI
BERTOLAZZI GIOVANNI	Consigliere_Ass	SI
PASSOLUNGO CANDIDA	Consigliere_Ass	SI
ARSONI ENRICO	Consigliere	SI
BRUNATO MAURO	Consigliere	SI
BELLONI GUGLIELMO LUCIANO	Consigliere	SI
MORICI LEONARDO	Consigliere	SI
CAZZOLA LAURA	Consigliere	SI
BONFANTI BIANCA ANGELA	Consigliere	AG

Assiste il Segretario Comunale dott. TODARO FABIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. 4 Oggetto: Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016.

Il Sindaco dà lettura del punto 4) iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016" e relaziona sull'argomento. Spiega, altresì, che è necessario rettificare la scadenza indicata all'articolo 4, comma 1, lett. d), rispetto a quelle indicate nel testo normativo depositato. Illustra poi sommariamente il contenuto del Regolamento. Dà altresì notizia di quali siano le cifre che qui interessano, relativamente all'ICI, alla Tares e all'Imu.

Il Consigliere Morici chiede chiarimenti in merito alle sanzioni per le violazioni del Codice della strada.

Il Sindaco risponde che, in tal caso, la sanzione rimane; non c'è l'agevolazione del pagamento ridotto del 30%. La sanzione deve essere pagata. Non crede ci siano agevolazioni.

Il Consigliere Morici chiede se i ruoli emessi dalla Polizia locale tengano conto anche degli interessi inclusa la maggiorazione di 1/10 per semestre della somma dovuta.

Il Sindaco risponde che non è in grado di rispondere perché la Responsabile non ha fornito i dati che furono richiesti nella seduta della Commissione Finanze. Si impegna a recuperare il dato richiesto ed a farlo avere alla Minoranza.

La Consigliere Cazzola risponde che domani è già tardi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

Premesso che :

- l'art. 6-ter – "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, perciò il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;

- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Dato atto che in data 30/01/2017 si è riunita la Commissione I nel corso della quale è stata fatta notare un'incongruenza nelle scadenze riportate nell'articolo 4, c. 1, lett. d) laddove viene indicato, tra le scadenze, il mese di luglio anziché il mese di ottobre;

Ritenuto di dover rettificare l'errore confermando che le scadenze di cui alla lett. d) sono le seguenti:

settembre 2017, ottobre 2017, novembre 2017, aprile 2018

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, del 27/01/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Settore ragioneria ed entrate, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dichiarazioni di voto:

Il Consigliere Morici riguardo al piano amministrativo, le scelte statali riguardano solo lo Stato e quanto per esso previsto dal Decreto legge. Ai comuni invece è stata data una scelta. Molti comuni non hanno aderito, altri sì. Chiede, in merito ai tributi, se sia stata fatta un'analisi mirata a quantificare il numero dei contribuenti che potrebbero aderire alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, dato che i cittadini dovranno pagare entro il mese di settembre p.v.. Per quanto riguarda le multe invece non è accettabile che un cittadino che ha preso la multa tre anni fa paghi lo stesso importo di un cittadino che l'ha presa ieri. Ritieni non sia un bell'esempio. Sul piano politico, il suo Gruppo ritiene che la proposta di definizione agevolata sia un condono e, in quanto tale, inaccettabile. Per questo motivo preannuncia voto contrario.

Il Sindaco afferma di non essere sostanzialmente contrario con quanto esposto dal Consigliere Morici. Ricorda però che per l'Imu e la Tares si è già arrivati all'ingiunzione. Cita inoltre la situazione debitoria relativa alla tassa sul ritiro e smaltimento dei rifiuti ereditata dalla passata gestione del servizio da parte del Consorzio Comuni dei Navigli, che si è ridotta notevolmente grazie all'ottimo lavoro di recupero crediti svolto dall'Ufficio Tributi. Ricorda che i cittadini possono anche chiedere la dilazione di quanto dovuto. Ritieni sia, per alcuni versi, una buona agevolazione soprattutto per quei cittadini che si trovano in difficoltà economica. Per questi motivi, non concorda del tutto con quanto affermato dal Consigliere Morici, soprattutto là dove egli equipara il provvedimento ad un condono.

La Consigliere Cazzola afferma che il problema è politico e lo è nei confronti della gente per bene. Accettando la facoltà concessa dal Parlamento è come qualificare imbecilli coloro che sin qui hanno pagato tutto. Lo ritiene offensivo sia nei confronti dei cittadini per bene, sia dell'Ufficio Tributi che ha lavorato per scovare gli evasori. Vi sono altri strumenti per andare incontro ai cittadini che dimostrano di essere in difficoltà, concordando il pagamento rateizzato, come peraltro si è fatto in tantissime occasioni. Chi non l'ha fatto ha solo voluto fare il furbo. Peggio ancora se si ragiona in termini di sanzioni al Codice della strada dove non pagano neppure gli interessi. Prosegue dicendo che solo limitandoci a quello che il Sindaco ha detto, il Comune rinuncerà a 52.000,00 euro. Conclude dichiarando che il suo Gruppo non si trova d'accordo né moralmente, né politicamente né dal punto di vista amministrativo.

Il Sindaco dice di non essere d'accordo con quanto asserito dalla Consigliere Cazzola. Sostiene che non è vero che i cittadini non pagheranno. Se un cittadino si trova di fronte ad un pignoramento od un fermo amministrativo non è tanto perché ha voluto fare il furbo ma perché ci sono state delle ragioni più che valide per arrivare a questo. Conclude dicendo che non si stanno premiando i furbi. A suo parere, si tratta di dare una possibilità per chi intende ravvedersi. I mancati introiti, poi, si vedranno solo se e quando i cittadini chiederanno di accedere alla definizione agevolata. Se poi si tiene conto che tra quelle somme vi sono anche debitori in stato di fallimento si capisce che la cifra è sovra stimata. La posizione della Maggioranza è quella di approvare il Regolamento dando così la possibilità anche ai cittadini mottesi di beneficiare delle decisioni prese dal Governo.

Concluse le dichiarazioni di voto;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Consigliere Bertolazzi) e n. 3 contrari (Consiglieri Belloni, Morici e Cazzola), su 12 presenti e 11 votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale, come rettificato alla lett. d) dell'art. 4, comma 1, rispetto al testo depositato, disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Consigliere Bertolazzi) e n. 3 contrari (Consiglieri Belloni, Morici e Cazzola), su 12 presenti e 11 votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Proposta n. 8

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 22 OTTOBRE 2016

Ufficio proponente (Ragioneria)
Parere favorevole.

Motta Visconti, 24/01/2017


Il Responsabile del Settore Finanziario
Carrabba Marina



Ragioneria
Parere favorevole.

Motta Visconti, 24/01/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
Marina Carrabba



All. delibera CC n. 4
del 31/01/2017

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROVINCIA DI MILANO

PARERE ANNO 2017

Il Revisore Dott.ssa Elena Bodini,

R I L E V A T O

- Che il Comune di Motta Visconti ha predisposto regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 da n. 8 articoli;
- Che il regolamento è stato sottoposto all'analisi del sottoscritto in conformità a quanto previsto dall'art. 239 del Tuel comma 1) lett.a) n.7;

V I S T O

la richiesta di parere del Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate, in merito alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale numero 8 del 24 gennaio 2017 di sottoporre ad esame ed approvazione dello stesso nella seduta fissata per il giorno 31.01.2017 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016"

In osservanza dell'articolo 152 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 del TUEL e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto Il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del settore Ragioneria ed Entrate ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000;

Visto l'art. 6 ter del decreto legge n. 193 del 2016 convertito in legge 225 del 2016 che prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;

Tutto ciò premesso,


ESPRIME

Parere favorevole in ordine all' approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 di cui alla presente proposta di deliberazione consiliare.

Castelvetro P.no, 27 gennaio 2017

Il Revisore dei Conti

(Dott.ssa Elena Bodini)



Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
ALLEGATO alla deliberazione del Consiglio
del 31/01/2017

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento	3
Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 8 - Procedure cautelative ed esecutive in corso	4

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, ad esclusione di quelle indicate al comma 10 dell'art. 6 del predetto decreto legislativo 193 non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2013 al 2016 i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario apposita **istanza entro il 31 maggio 2017**.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui al successivo articolo 4.
Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cinque rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il 30 settembre 2018, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Concessionario mette a disposizione sul proprio sito apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Concessionario esprime l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, fermo restando che **il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018**, il Concessionario comunica ai debitori entro il 31 luglio 2017 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il mese di settembre 2017;
 - b) versamento in due rate: entro i mesi di settembre 2017, ottobre 2017;
 - c) versamento in tre rate: entro i mesi di settembre 2017, ottobre 2017 e novembre 2017;
 - d) versamento in quattro rate: entro i mesi di settembre 2017, ottobre 2017, novembre 2017 e aprile 2018.
 - e) Versamento in cinque rate: entro i mesi di settembre 2017, ottobre 2017, novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio 2017.
In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Segue delibera C.C.

Copia

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO
f.to TODARO FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
al 23 FEB. 2017 come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

FEB 8 FEB. 2017

IL SEGRETARIO
f.to TODARO FABIO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs. 267/2000).

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,

li _____

IL SEGRETARIO
TODARO FABIO

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge
445/2000.

Li _____

FEB 8 FEB. 2017



IL SEGRETARIO
TODARO FABIO

